Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 17 maggio 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-351
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 120 DEL 17 MAGGIO 1961:

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Leggi emanate dal Consiglio regionale pubblicate nel «Bollettino Ufficiale» della Regione nel 2° semestre 1960.
(2885)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 aprile 1961, n. 341.
Disposizioni per l'ammodernamento della ferrovia del Canavese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio della ferrovia Torino-Settimo-Rivarolo-Castellamonte-Pont, il limite massimo di sovvenzione di lire 600.000 a chilometro, stabilito dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è elevato a lire 1.737.730 a chilometro per il periodo di 25 anni a decorrere dalla data che il Ministro per i trasporti stabilirà con suo provvedimento per l'attuazione del piano di ammodernamento redatto, con voto 20 maggio 1958, n. 113-A, dalla Commissione istituita a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Detta sovvenzione sarà assoggettata alle revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237.

Art. 2.

Al pagamento della sovvenzione di esercizio, di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 21 aprile 1961, n. 342.
Nuova disciplina della perizia dei tabacchi greggi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, convertito in legge 20 dicembre 1934, n. 2298, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765, e con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, è sostituito dal seguente:

« L'apprezzamento dei tabacchi secchi allo stato sciolto consegnati dai coltivatori ai concessionari speciali, salvo che tra le parti sia stata direttamente raggiunta l'intesa sul prezzo da attribuire al prodotto, sarà effettuato obbligatoriamente da due periti di fiducia, designati rispettivamente dal concessionario e dal titolare della coltivazione. I periti dovranno essere scelti tra coloro che per legge ne siano abilitati.

L'accordo sulla stima raggiunto dai due periti vincola le parti le quali sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia.

Nel caso di disaccordo tra i due periti, la partita di tabacco oggetto di controversia, sarà depositata in locale dichiarato idoneo dalla competente Direzione compartimentale per le coltivazioni tabacchi a termini dell'articolo 4 del regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, e sottoposta alla valutazione di una Commissione composta dagli anzidetti periti delle parti e di un presidente, scelto dal direttore compartimentale per le coltivazioni tabacchi competente per territorio in un elenco di funzionari tecnici all'uopo designati dalla Direzione generale dei monopoli di Stato o negli Albi professionali dei dottori agronomi e periti agrari.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto al voto, un dipendente della Direzione compartimentale per le coltivazioni tabacchi.

La Commissione decide inappellabilmente a maggioranza di voti con effetto vincolativo per le parti.

La convocazione della Commissione deve essere richiesta da una delle parti, o da entrambe, nel termine perentorio di due giorni dalla data di non concordata perizia al direttore del Compartimento per le coltivazioni tabacchi competente per territorio, il quale, nei tre giorni successivi alla richiesta, provvederà alla designazione del presidente della Commissione e fisserà la data di convocazione della Commissione, che dovrà riunirsi nel termine massimo di cinque giorni dalla designazione del presidente della Commissione da parte del direttore del Compartimento per le coltivazioni tabacchi competente per territorio ».

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme regolamentari relative al funzionamento ed alla procedura delle Commissioni previste con l'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

L'articolo 67 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, viene modificato come segue:

« Ultimata la perizia, quando il direttore del Compartimento, od il concessionario, o chi per essi, reclami sull'applicazione delle tare, il presidente della Commissione fa eseguire immediatamente opportuni scandagli sul materiale da esso prelevato sulla partita e, per quel che riguarda l'umidità, dispone l'esecuzione di saggi con gli appositi apparecchi in dotazione della Agenzia, su foglio la cui umidità rappresenti quella media della partita.

Su tale base viene applicata la tara definitiva, in cui la deduzione percentuale per umidità eccedente quella normale è in relazione all'umidità assoluta riscontrata, ed a quella normale tollerata.

La tabella allegata al presente regolamento esemplifica il modo di calcolare la tara per l'umidità ».

Art. 4.

Gli articoli 68, 69, 70 e 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato col regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti articoli:

Art. 68. — « Nel caso di ricorso la partita è provvisoriamente depositata in un locale dell'Agenzia, la cui porta è chiusa con due differenti serrature, le chiavi delle quali sono tenute: una dal presidente della Commissione di perizia, e l'altra dal dirigente dell'Agenzia.

Almeno un mese prima dell'inizio dei ricevimenti presso le Agenzie, il Ministro per le finanze nomina con proprio decreto, per ciascuna campagna e per ogni Direzione compartimentale una Commissione compartimentale per l'esame dei ricorsi.

La Commissione di cui al comma precedente è composta da due funzionari tecnici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, uno dei quali la presiede e da un tecnico, iscritto nell'Albo professionale dei dottori agronomi o dei periti agrari, in rappresentanza dei concessionari di manifesto, designato dal Ministro per l'agricoltura, su terne di nominativi proposte dalle organizzazioni specifiche tecnico-economiche di categoria, a carattere nazionale, dei tabacchicoltori.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto, o esecutiva, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Per ogni componente effettivo, compreso il segretario, è nominato un supplente.

La Commissione delibera ad unanimità di voti e le deliberazioni sono valide anche se sono presenti due membri effettivi o supplenti, sempre che prima di iniziare la perizia il presidente ed il concessionario, o chi ne fa le veci, abbiano espresso il loro assenso alla perizia stessa.

Il concessionario, il coltivatore ed un delegato della Amministrazione hanno facoltà di assistere alle riunioni della Commissione e di esporre alla Commissione stessa, prima che sia iniziata la perizia, le proprie osservazioni. A tal fine, il concessionario ed il coltivatore devono essere invitati in tempo utile.

Qualora non si raggiungesse la unanimità dei voti, oppure il direttore compartimentale o il concessionario non credessero di accettare il risultato della perizia, la decisione — previa richiesta da presentarsi entro il termine di tre giorni dalla parte interessata — è rimessa alla Commissione centrale di cui al successivo articolo 69.

Ai componenti la Commissione compartimentale spettano i compensi previsti dalle disposizioni in materia. Al tecnico componente la Commissione in rappresentanza dei concessionari di manifesto (effettivo o supplente) compete, per le partite da lui periziate, una indennità — che è carico del concessionario ricorrente — da stabilirsi nel decreto di nomina delle Commissioni compartimentali di cui al presente articolo ».

Art. 69. — « Le decisioni dei ricorsi dei concessionari di manifesto alla Commissione compartimentale per non raggiunta unanimità dei voti della Commissione stessa e l'esame dei ricorsi di cui al penultimo comma dell'articolo 68, sono rimesse ad una Commissione centrale nominata per ciascuna campagna dal Ministro per le finanze con proprio decreto.

La Commissione decide inappellabilmente ed è composta da non più di tre funzionari della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con qualifica non inferiore a quella di vice direttore di stabilimento di 2ª classe. Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto, o esecutiva della stessa Amministrazione.

La Commissione centrale decide a maggioranza di voti in base all'esame dei campioni della partita, prelevati in parti eguali per ciascun cumulo, sotto il controllo del direttore del Compartimento, o chi ne fa le veci, dalla Commissione di cui al precedente articolo 68.

A seguito della comunicazione della decisione della Commissione compartimentale, il concessionario ha facoltà di esportare la partita oggetto del ricorso, ed eguale facoltà può esercitare a seguito della comunicazione della decisione della Commissione centrale.

La partita da esportare deve essere trasportata a cura del concessionario, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione della decisione e con l'osservanza delle prescrizioni regolamentari, in un magazzino generale.

Qualora il concessionario non provveda al trasporto della partita nei modi e nel termine di cui al precedente comma, la partita stessa viene introdotta nei magazzini dell'Agenzia, e liquidata al prezzo stabilito dalla Commissione compartimentale o, in caso di ricorso avverso la decisione di questa ultima, al prezzo stabilito dalla Commissione centrale ».

Art. 70. — « La polizia della sala delle adunanze della Commissione di perizia e della Commissione compartimentale è esercitata dal direttore del Compartimento, che può allontanare coloro che infrangono le disposizioni del presente regolamento ».

Art. 89. — « La perizia ha luogo dopo che siano trascorsi cinque mesi dal giorno in cui è stato ultimato il condizionamento in colli di tutto il prodotto e, di regola, non prima del mese di settembre dell'anno successivo a quello di coltivazione.

L'Amministrazione può disporre che la perizia sia effettuata sull'intero prodotto o su campioni di esso, in suoi magazzini od uffici ovvero nel Magazzino generale del concessionario.

I campioni estratti, identificati da appositi cartellini firmati dall'agente dell'Amministrazione e dal concessionario, sono inviati alla Commissione di perizia a cura e spese di questo ultimo.

Le norme di campionamento e per la perizia sono stabilite con la domanda definitiva di concessione speciale, di cui al precedente articolo 85.

Le Commissioni di perizia per il prodotto ottenuto in ciascuna campagna sono nominate con decreto del Ministro per le finanze e sono costituite da:

a) un funzionario tecnico della carriera direttiva del servizio delle coltivazioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che la presiede;

b) un funzionario tecnico della carriera direttiva o di concetto della stessa Amministrazione, in attività di servizio o in quiescenza;

c) un tecnico iscritto all'Albo professionale dei dottori agronomi, ovvero ex funzionario tecnico della carriera direttiva della Amministrazione stessa, collocato a riposo, scelto tra quelli designati, in numero di almeno tre, dalle associazioni specifiche di categoria dei concessionari speciali, a carattere nazionale.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per ogni componente effettivo, compreso il segretario, è nominato un supplente.

La Commissione delibera ad unanimità di voti e le deliberazioni sono valide anche se sono presenti due membri, effettivi o supplenti, semprechè prima di iniziare la perizia il presidente ed il concessionario o chi ne fa le veci abbiano espresso il loro assenso allo svolgimento della perizia stessa.

Alla seduta ha diritto di assistere il concessionario e dal relativo verbale deve constare se egli accetta il risultato della perizia.

Qualora non sia raggiunta l'unanimità dei voti, o il concessionario non accetti il risultato della perizia, la decisione è rimessa alla Commissione superiore di perizia, nominata con decreto del Ministro per le finanze e composta da non più di tre funzionari della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con la qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore tecnico, in attività di servizio o in quiescenza. La presidenza della Commissione sarà affidata ad un funzionario proveniente dal servizio tecnico delle coltivazioni. Le mansioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera di concetto o esecutiva della stessa Amministrazione.

La Commissione superiore effettua la perizia sui campioni già esaminati dalla Commissione di perizia e ove il presidente lo richieda, su altri campioni prelevati dagli stessi colli.

Il concessionario ha diritto di assistere alla seduta della Commissione superiore e nel relativo verbale viene fatto constare se egli accetta il risultato della perizia.

Il concessionario può riservarsi di comunicare alla Amministrazione la propria accettazione entro due mesi dalla data della perizia effettuata dalla Commissione superiore.

Ove la comunicazione non fosse effettuata entro detto termine, il prodotto oggetto della perizia è considerato destinato all'esportazione in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 91.

In relazione all'entità del prodotto da periziare, possono essere nominate più Commissioni di perizia e Commissioni superiori di perizia.

Ai funzionari componenti la Commissione di perizia e la Commissione superiore di perizia spettano i compensi previsti dalle disposizioni in materia.

Agli ex funzionari è corrisposto, in aggiunta ai compensi di cui al precedente comma, un compenso da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il compenso dovuto ai membri nominati su designazione delle Associazioni di categoria dei concessionari è a carico del concessionario e dell'associazione che ha effettuato la designazione ».

Art. 5.

Per le questioni riguardanti la tabacchicoltura la Commissione tecnica che potrà essere consultata dal Consiglio di amministrazione è costituita: dal consigliere di Stato facente parte del Consiglio di amministrazione che la presiede; dal direttore centrale per i Servizi delle coltivazioni tabacchi; dal direttore centrale per i Servizi delle manifatture; dal capo dello Ufficio esportazioni dell'Amministrazione dei monopoli di Stato; da un rappresentante dei titolari di concessioni speciali e da un rappresentante dei coltivatori di tabacco, designati dalle rispettive organizzazioni specifiche di categoria a carattere nazionale dei concessionari e dei coltivatori di tabacco.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario appartenente alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I componenti la Commissione sono nominati dal Ministro per le finanze, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Per la funzione espletata, non hanno diritto a retribuzioni di sorta.

Art. 6.

I crediti dei coltivatori per il tabacco dagli stessi consegnato alle concessioni speciali godono di privilegio speciale sopra i beni mobili che servono all'esercizio della concessione.

Il privilegio indicato dal comma precedente prende grado dopo i privilegi indicati dall'articolo 2778 del Codice civile.

Art. 7.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — RUMOR — TAVIANI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 343.

Programma degli esami di ammissione alla Scuola media.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1959, n. 1220;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'anno scolastico 1960-61 sono confermate integralmente le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1956, n. 1608, concernente il programma degli esami di ammissione alla Scuola media per l'anno scolastico 1956-57.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 126. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1961, n. 344.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno ad acquistare un'area di terreno da destinare alla sede della Fiera avicunicola e degli animali da pelliccia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista là legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 470, del 3 ottobre 1960, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno ha stabilito di acquistare l'area da destinare alla sede della Fiera avicunicola e degli animali da pelliccia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Ascoli Piceno è autorizzata ad acquistare dal comune capoluogo mq. 10.500 circa di terreno costituente l'ex Campo boario sito nella immediata periferia della città, alle condizioni previste nella deliberazione n. 470, del 3 ottobre 1960.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1961

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1961.

Passaggio di gestione all'Ente Acquedotti Siciliani dell'acquedotto comunale di Mazzarà Sant'Andrea (Messina).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazione alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 16 marzo 1960, n. 26, del Consiglio comunale di Mazzarà Sant'Andrea (Messina), resa esecutiva l'8 aprile 1960, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione 2 maggio 1960 del presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani, ratificata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso con deliberazione 28-29 maggio 1960, relativa all'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Mazzarà Sant'Andrea;

Vista la convenzione 17 giugno 1960, in base alla quale la gestione dell'acquedotto di Mazzarà Sant'Andrea passa allo Stato e viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Mazzarà Sant'Andrea (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 17 giugno 1960, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1961

GRONCHI

ZACCAGNINI — SCELBA — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1961
Registro n. 22, *foglio n.* 5.

(2849)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Velio Venturini, nato a Siena il 23 maggio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria allo esercizio della professione di dottore commercialista, rilasciatogli dalla Università di Perugia in data 3 settembre 1954.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Perugia.

(2784)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

Corso dei cambi del 16 maggio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,63	620,62	620,66	620,61	620,60	—	620,615	620,65	620,64	620,63
$ Can.	628,07	628,10	628 —	627,75	627,70	—	627,75	628,15	628,10	627,75
Fr. Sv.	143,44	143,40	143,39	143,40	143,45	—	143,395	143,40	143,44	143,42
Kr. D.	89,57	89,60	89,55	89,54	89,50	—	89,51	89,60	89,57	89,55
Kr. N.	86,68	86,68	86,65	86,64	86,65	—	86,63	86,70	86,67	86,60
Kr. Sv.	120,26	120,67	120,30	120,31	120,30	—	120,30	120,25	120,29	120,25
Fol.	172,74	172,72	172,62	172,62	172,65	—	172,62	172,75	172,73	172,73
Fr. B.	12,42	12,415	12,42	12,4225	12,4125	—	12,4275	12,40	12,41	12,42
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,66	126,68	126,655	126,67	—	126,66	126,65	126,66	126,66
Lst.	1734,35	1733,65	1733,40	1733,45	1733,75	—	1733,60	1734,45	1734,45	1733,50
Dm. occ.	156,33	156,30	156,32	156,315	156,30	—	156,31	156,30	156,33	156,33
Scell. Austr.	23,81	23,815	23,80	23,81625	23,80	—	23,82	23,80	23,81	23,82
Escudo Port.	21,63	21,63	21,64	21,63	21,60	—	21,62	21,65	21,63	21,63

Media dei titoli del 16 maggio 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	82,35
Id. 3,50 % 1902	79,60
Id. 5 % 1935	109,55
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria	100,15
Id. 5 % 1936	101,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 maggio 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,612
1 Dollaro canadese	627,75
1 Franco svizzero	143,397
1 Corona danese	89,54
1 Corona norvegese	86,635
1 Corona svedese	120,305
1 Fiorino olandese	172,62
1 Franco belga	12,425
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1733,525
1 Marco germanico	156,312
1 Scellino austriaco	23,818
1 Escudo Port.	21,625

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bettola (Piacenza)

Con decreto 24 gennaio 1961, n. 2088 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno censito nel catasto del comune di Bettola (Piacenza), al foglio n. 57, mappali n. 59/p e 185/p, di complessivi mq. 290, ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 ottobre 1960, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2802)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito lungo il torrente Arda, in comune di Fiorenzuola (Piacenza).

Con decreto 4 febbraio 1961, n. 81, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno lungo il torrente Arda, segnato nel catasto del comune di Fiorenzuola (Piacenza), al foglio n. 88, della superficie di Ha. 0.05.90, come risulta dalla planimetria rilasciata il 18 agosto 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2801)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in destra del torrente Chiavenna, in comune di Lugagnano (Piacenza).

Con decreto 31 gennaio 1961, n. 11, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in destra del torrente Chiavenna, in comune di Lugagnano, distinto nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 9, mappale n. 374, di Ha. 0.14.70, ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 settembre 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2800)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'argine maestro in sinistra di Po, in comune di Crotta d'Adda (Cremona).

Con decreto 31 gennaio 1961, n. 57, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'argine maestro in sinistra di Po, località Foce Adda, segnato nel catasto del comune di Crotta d'Adda (Cremona), di mq. 17.483, ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 gennaio 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Cremona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2803)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Carpaneto Piacentino

Con decreto 31 gennaio 1961, n. 58, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno segnato nel catasto del comune di Carpaneto Piacentino al foglio n. 20, di mq. 140, ed indicato nella planimetria rilasciata il 17 ottobre 1959, in scala 1:2000 dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2810)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Flumeri (Avellino)

Con decreto 31 gennaio 1961, n. 56, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno censito nel catasto del comune di Flumeri (Avellino), al foglio 29, particella n. 125, della superficie di Ha 1.12.00, come risulta dalla planimetria rilasciata il 3 ottobre 1957, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Avellino, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2804)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Piacenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4909 in data 5 maggio 1961, il dott. Giuseppe Passioni è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Piacenza.

(2814)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (21 aprile 1961) il Bollettino n. 16 della provincia di Brescia, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo 1° giugno 1960 integrativo al Contratto nazionale di lavoro 22 settembre 1959 da valere per il personale salariato dipendente da alberghi, pensioni e locande della città e provincia di Brescia.

Il Ministro: SULLO

(2855)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 marzo 1961) il Bollettino nazionale n. 144, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1952 da valere per gli operai dipendenti dalle industrie boschive e forestali.

2. — Accordo 12 gennaio 1955 relativo all'attuazione nei riguardi del settore dell'industria boschiva e forestale — operai — dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (4 maggio 1961) il Bollettino nazionale n. 150, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto nazionale di lavoro 9 giugno 1960 per il personale insegnante negli istituti gestiti da enti ecclesiastici e iscritti alla A.G.I.D.A.E.

Il Ministro: SULLO

(2853)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (4 maggio 1961) il Bollettino nazionale n. 151, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 3 giugno 1960 per il personale dei rimorchiatori, definizione questione di cui al primo comma dell'art. 2 del contratto collettivo 26 febbraio 1960.

2. — Contratto collettivo di lavoro 26 febbraio 1960 per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio ed al soccorso delle navi.

3. — Contratto collettivo di lavoro 11 febbraio 1960, per il personale marittimo adibito ai lavori di comandata a bordo delle navi.

4. — Accordo 27 gennaio 1960 relativo a modifiche del contratto collettivo di lavoro 12 gennaio 1956 per gli addetti agli uffici delle società e aziende di navigazione che esercitano l'armamento libero.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 maggio 1961) il Bollettino nazionale n. 152, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 31 luglio 1959 per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'industria della tessitura delle fibre artificiali e sintetiche.

2. — Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960 per il personale addetto all'industria della tessitura delle fibre artificiali e sintetiche.

Il Ministro: SULLO

(2852)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (15 marzo 1961) il Bollettino nazionale n. 18 della provincia di Bologna, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto integrativo economico aziendale 20 febbraio 1957 per i dipendenti dalla Cassa di risparmio in Bologna.

2. — Accordo 20 febbraio 1957 per il trattamento economico del personale esattoriale della Cassa di risparmio in Bologna.

3. — Regolamento del 2 gennaio 1953 per il trattamento di quiescenza del personale della Cassa di risparmio in Bologna.

4. — Contratto 25 novembre 1958 normativo integrativo aziendale per il personale impiegatizio subalterno ed ausiliario della Cassa di risparmio di Imola.

5. — Accordo collettivo aziendale 26 agosto 1955 per un trattamento provvisorio di quiescenza a favore del personale del Credito Romagnolo.

6. — Accordo 30 dicembre 1953 di pensione per i dipendenti della Banca cooperativa di Bologna.

Il Ministro: SULLO

(2854)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Diario delle prove scritte del concorso a diciassette posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1960, n. 3761, registrato alla Corte dei conti addì 9 agosto 1960, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 105, col quale è stato indetto un concorso per esami a diciassette posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 12 settembre 1960;

Riconosciuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte di esame del concorso di cui trattasi, in conformità di quanto disposto dall'art. 7 del decreto ministeriale di bando e dall'art. 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a diciassette posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1960, n. 3761, avranno luogo in Roma, nei giorni 7, 8, 9 e 10 giugno 1961, alle ore 8, presso il palazzo del Genio civile - A.N.A.S. - Sala dei Bozzetti, via Monzambano, 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2841)

Diario delle prove scritte del concorso a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1960, n. 3763, registrato alla Corte dei conti addì 9 agosto 1960, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 104, col quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 17 agosto 1960;

Riconosciuta la necessità di stabilire il diario delle prove scritte di esame del concorso di cui trattasi, in conformità di quanto disposto dall'art. 8 del decreto ministeriale di bando e dall'art. 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.), indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1960, n. 3763, avranno luogo in Roma, nei giorni 13, 14, 15 giugno 1961, alle ore 8 presso il palazzo del Genio civile - A.N.A.S. - Sala dei Bozzetti, via Monzambano, 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(2842)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1959;

Visto che la condotta medica di La Sassa (Montecatini Val di Cecina) è rimasta vacante a seguito della rinunzia del vincitore;

Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo conto dei criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione del dott. Conti Massimo;

A parziale modifica del decreto pari numero del 10 aprile 1961;

Decreta:

Il dott. Conti Massimo viene assegnato alla condotta medica di La Sassa (Montecatini Val di Cecina).

Pisa, addì 9 maggio 1961

Il medico provinciale dirigente: D'AMATO

(2833)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.